



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 dicembre 2013
(OR. en)**

17025/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0011 (COD)**

**DATAPROTECT 185
JAI 1084
MI 1104
DRS 214
DAPIX 150
FREMP 200
COMIX 646
CODEC 2771**

NOTA

della:	presidenza
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	16626/3/13 DATAPROTECT 177 JAI 1042 MI 1063 DRS 208 DAPIX 145 FREMP 192 COMIX 625 CODEC 2675
n. prop. Comm.:	5853/12 DATAPROTECT 9 JAI 44 MI 58 DRS 9 DAPIX 12 FREMP 7 COMIX 61 CODEC 219
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) - Elementi essenziali del sistema dello sportello unico

Contesto

1. Il principio dello sportello unico è stato discusso dal Gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX) nelle riunioni dell'8 e 9 gennaio, 27 marzo, 3 e 4 luglio, 9 e 10 settembre, 17 e 18 ottobre e 7, 8 e 20 novembre 2013. Varie delegazioni hanno trasmesso documenti al riguardo¹. La presente nota, il cui obiettivo non è ottenere l'approvazione dell'ultimo progetto di testo giuridico della presidenza, fa tuttavia riferimento a detto progetto di testo che figura nell'allegato del doc. 16626/1/13 REV 1 DATAPROTECT 177 JAI 1042 MI 1063 DRS 208 DAPIX 145 FREMP 192 COMIX 625 CODEC 2675.

2. L'argomento è stato discusso nella sessione del Consiglio del 7 e 8 ottobre 2013, nella quale il presidente ha concluso, tra l'altro, che:

- a) nei casi transnazionali importanti, il progetto di regolamento dovrebbe istituire un sistema di sportello unico al fine di giungere a una decisione di controllo unica che sia rapida, garantisca un'applicazione coerente, assicuri la certezza del diritto e riduca gli oneri amministrativi;
- b) l'ulteriore lavoro a livello di esperti su questo tema dovrebbe procedere secondo un modello in cui una decisione di controllo unica è adottata dall'autorità di controllo dello "stabilimento principale", ma in cui la competenza esclusiva di tale autorità sarebbe limitata all'esercizio di determinati poteri;
- c) il Gruppo dovrebbe prendere in esame metodi volti a migliorare la "prossimità" tra le persone fisiche e l'autorità di controllo dotata di potere decisionale tramite il coinvolgimento delle autorità di controllo "locali" nel processo decisionale. Questa prossimità è un aspetto importante della protezione dei diritti individuali;
- d) il Gruppo dovrebbe studiare quali poteri potrebbero essere attribuiti al comitato europeo per la protezione dei dati.

A tale riguardo, il presidente del Consiglio ha altresì precisato che occorre studiare in quale misura possano essere integrati elementi del modello di codecisione.

¹ Le osservazioni formulate relativamente ai capi VI e VII figurano nel doc. 7105/6/13 REV 6 DATAPROTECT 28 JAI 182 MI 170 DRS 42 DAPIX 49 FREMP 24 COMIX 141 CODEC 476.

3. Il principio dello sportello unico si propone di costituire un vantaggio per le imprese: è finalizzato ad assicurare la conformità al regolamento, ad aumentare la coerenza nell'applicazione e la certezza del diritto per le imprese, gli interessati e le autorità di controllo.

Prossimità e competenza dell'autorità di controllo "locale"

4. Il sistema dello sportello unico quale inizialmente proposto dalla Commissione contemplava soltanto la situazione del trattamento nell'ambito delle attività di uno stabilimento dello stesso responsabile del trattamento o incaricato del trattamento stabilito nel territorio di diversi Stati membri. Gli Stati membri hanno espresso chiaramente il desiderio che anche le loro autorità per la protezione dei dati possano essere legittimate ad agire - nel loro territorio - nei casi in cui il trattamento che avviene fisicamente al di fuori del loro territorio incida sui loro interessati.

5. La questione è stata affrontata dalla prospettiva della competenza delle autorità per la protezione dei dati. Secondo l'attuale regime giuridico, l'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva del 1995 dispone che "[q]ualsiasi persona, o associazione che la rappresenti, può presentare a un'autorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali", il che significa che gli interessati in questione possono presentare un reclamo alla "propria" autorità di controllo. Ciò non implica tuttavia che il trattamento alla base del reclamo sia disciplinato dal diritto nazionale di detto Stato membro, come si desume dalla definizione di diritto nazionale applicabile (articolo 4, punto 1, lettere a), b) e c), della direttiva 95/46/CE). La direttiva indica come principale criterio che determina l'applicabilità del diritto nazionale il fatto che "[il trattamento è] effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro". Tale criterio è dunque legato alla presenza, nel territorio dello Stato membro, del soggetto che esegue il trattamento interessato e non agli interessati su cui esso incide.

6. Poiché il regolamento - per sua stessa natura - non conterrà norme sul diritto applicabile, la presidenza ritiene che sia molto importante precisare nel futuro regolamento la questione della competenza dell'autorità di controllo locale nel proprio territorio e ha cercato di farlo introducendo un nuovo paragrafo 1 nell'articolo 51, che fa riferimento ai seguenti criteri alternativi:

- lo stabilimento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento;
- il fatto che il trattamento dei dati incide sugli interessati nel proprio territorio; o
- il fatto che un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione tratta dati personali nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

7. La prossimità, la cui importanza è stata evidenziata nel Consiglio GAI di ottobre, è assicurata dal coinvolgimento delle autorità di controllo locali nel processo decisionale da parte dell'autorità dello stabilimento principale, dal fatto che ciascuna autorità mantiene la competenza nei casi che riguardano persone nel proprio territorio e dalla possibilità per le autorità locali di opporsi a un progetto di misura e di rinviare la questione al comitato. Anche la possibilità di ricorso in sede giudiziale (cfr. punto 28) contribuisce alla prossimità.

8. La prossimità può essere potenziata ulteriormente anche precisando che un'autorità di controllo è competente ogniqualvolta il trattamento dei dati da parte di un responsabile del trattamento o di un incaricato del trattamento, anche se stabilito in un altro Stato membro, incide sugli interessati nel suo territorio. Evidentemente, tale competenza dovrebbe esistere esclusivamente nel territorio nazionale e riguardo al trattamento da parte di un responsabile del trattamento/incaricato del trattamento in un altro Stato membro che si estende agli interessati in altri Stati membri e non dovrebbe consentire alle autorità di controllo di "pronunciarsi" in merito al trattamento avvenuto nell'ambito dell'utilizzo di servizi o dell'acquisto di beni in un altro Stato membro. I criteri per determinare la competenza territoriale delle autorità per la protezione dei dati non sono quindi soltanto connessi alla presenza nel territorio di un soggetto che esegue il trattamento, ma anche a quella degli interessati sui quali incide il trattamento. Ciò è in sintonia con l'osservazione, sollevata da diverse delegazioni, che nell'era digitale non ha senso collegare la competenza esclusivamente alla posizione geografica del soggetto che esegue il trattamento. È stato anche argomentato che collegare la competenza di un'autorità di controllo esclusivamente alla posizione del suo stabilimento (principale) potrebbe consentire alle imprese di praticare la ricerca del foro più vantaggioso, dal momento che - nonostante l'armonizzazione prevista dal regolamento - potrebbero scegliere di stabilirsi in uno Stato membro che, a loro parere, ha un'autorità di controllo più clemente. Nell'ultimo progetto della presidenza, l'autorità di controllo "locale" sarà competente nel proprio territorio ogniqualvolta il trattamento abbia inciso su uno dei "suoi" interessati. Fatta salva l'eventuale attribuzione all'autorità di controllo dello stabilimento principale di competenze esclusive ad adottare misure correttive, dette autorità potranno svolgere tutte le loro funzioni ed esercitare tutti i loro poteri (di controllo, di indagine, correttivi e di autorizzazione) nel loro territorio.

9. Qualora l'autorità "locale" che indaga su un caso concluda che il trattamento erroneo debba essere affrontato mediante misure correttive, dovrà trasmettere il caso all'autorità di controllo competente per lo stabilimento principale del responsabile del trattamento erroneo. Alcuni Stati membri sembrano essere del parere che sia alquanto contraddittorio prevedere che ciascuna autorità di controllo "locale" sia competente per il trattamento che incide sui "suoi" interessati, quando in realtà tale competenza è svuotata di significato non appena l'autorità ritiene che occorra adottare poteri correttivi.

10. Queste delegazioni sono del parere che all'autorità di controllo dello Stato membro sui cui interessati incide il trattamento da parte del responsabile del trattamento stabilito nel territorio di un altro Stato membro dovrebbe essere semplicemente conferito il diritto procedurale di essere strettamente coinvolta nel processo decisionale dell'autorità di controllo dello stabilimento principale. La competenza delle autorità di controllo sarebbe pertanto limitata - come lo è nell'ultimo progetto della presidenza - ai casi in cui il soggetto che esegue il trattamento in questione sia stabilito nel territorio dello Stato membro interessato.

11. In questo scenario, l'autorità locale avrebbe ancora il potere ai sensi dell'articolo 52 di esercitare le sue funzioni (fornire informazioni all'interessato e trattare in termini generali i reclami ricevuti), ma non sarebbe competente a decidere su eventuali misure concernenti il trattamento erroneo se lo stabilimento che esegue il trattamento non si trova sul suo territorio. Sarebbe inoltre possibile prevedere che la presentazione di un reclamo all'autorità locale possa conferire a quest'ultima le stesse possibilità procedurali (presentare un progetto di misura, cfr. punto 23) come previsto nell'ultimo progetto della presidenza (meccanismo di cooperazione e coerenza). Dal momento che nella pratica sarà molto facile presentare tale reclamo - certamente per le organizzazioni per la protezione dei dati (ONG) - il requisito procedurale del reclamo non costituirebbe in realtà una soglia molto elevata.

Poteri dell'autorità di controllo

12. Per quanto riguarda le attività di trattamento svolte dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema dello sportello unico, la presidenza ha dato ascolto all'invito rivolto in sede di Consiglio cercando di individuare quali poteri debba esercitare in maniera esclusiva l'autorità di controllo dello stabilimento principale, escludendo così l'esercizio di tali poteri da parte delle autorità locali. Nel corso delle discussioni precedenti sulla proposta della Commissione per quanto riguarda il principio dello sportello unico, una delle critiche mosse a tale principio riguardava la percezione avvertita di un trasferimento di poteri e la relativa necessità di eseguire le decisioni di un altro Stato membro. Almeno uno Stato membro ha sollevato gravi problemi costituzionali per quanto riguarda gli effetti giuridici, per i cittadini e le imprese di altri Stati membri, delle misure adottate dall'autorità di controllo dello stabilimento principale, che dovranno essere ulteriormente affrontati. Considerate le discussioni tenutesi e l'analisi del possibile esercizio esclusivo di differenti tipi di potere da parte dell'autorità di controllo dello stabilimento principale, la presidenza ritiene che il sistema dello sportello unico possa essere costruito sulla base degli elementi di seguito illustrati.

13. *Poteri di controllo:* poteri di ciascuna autorità di controllo da esercitare sul proprio territorio per quanto riguarda il trattamento per cui la stessa è competente, ossia il trattamento da parte dello stabilimento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento sul suo territorio o che incide sugli interessati nel suo territorio.

14. *Poteri di indagine:* conformemente al principio di territorialità illustrato all'inizio dell'articolo 51, questi possono essere esercitati da ciascuna autorità di controllo solo sul proprio territorio. Qualora l'autorità dello stabilimento principale abbia la necessità di far svolgere indagini sul territorio di un altro Stato membro, la stessa dovrà richiederlo all'autorità di controllo di detto Stato membro tramite i canali di assistenza reciproca.

15. *Poteri di autorizzazione:* nell'ultima versione del progetto di regolamento, la procedura di autorizzazione per le norme vincolanti d'impresa (Binding Corporate Rules (BCR) - articolo 43) e le clausole contrattuali (articolo 42, paragrafo 2, lettere c) e d)) prevede l'obbligo per l'autorità di controllo dello stabilimento principale di sottoporle al comitato europeo per la protezione dei dati. Ciò non si applica alla consultazione preventiva (articolo 34) di cui, a seguito dell'autorizzazione, può valersi il responsabile del trattamento. In futuro, il Gruppo può esaminare eventuali modalità per estendere i poteri di autorizzazione così da consentire ai responsabili del trattamento di chiedere un'autorizzazione a livello dell'UE, tenendo conto della combinazione con la consultazione preventiva, i meccanismi di certificazione e i codici di condotta, nonché della possibilità di prevedere una conferma di conformità con i requisiti giuridici del regolamento.

16. Gli articoli sostanziali relativi all'autorizzazione dovrebbero essere riformulati per quanto riguarda l'autorizzazione a livello dell'UE. Il sistema dello sportello unico dovrebbe applicarsi alle autorizzazioni a livello dell'UE, in merito alle quali sarebbe competente solo l'autorità di controllo dello stabilimento principale. Nel caso di un'autorizzazione a livello dell'UE o di una conferma di conformità, tutte le autorità di controllo saranno coinvolte tramite il comitato europeo per la protezione dei dati. In questo caso, il responsabile del trattamento dovrebbe rivolgersi direttamente all'autorità di controllo dello stabilimento principale, che dovrebbe inoltrare la richiesta al comitato europeo per la protezione dei dati. Tutte le autorità di controllo ricevono la richiesta e un progetto di misura preparato dall'autorità dello stabilimento principale.

17. *Poteri correttivi*: il principio fondamentale in proposito è la necessità che questi poteri siano esercitati da ciascuna autorità di controllo riguardo al trattamento in merito al quale è competente, ossia il trattamento da parte di uno stabilimento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento nel suo territorio o che incida sugli interessati nel suo territorio. L'introduzione di quest'ultimo criterio farà sì, da un lato, che il reclamo dell'interessato sia trattato dalla sua autorità di controllo "locale" (prossimità) e, dall'altro, che l'autorità di controllo che tratta il reclamo possa agire "in loco".

18. Tentando di determinare - come richiesto dal Consiglio - se e in quali casi le misure correttive debbano essere adottate esclusivamente dall'autorità di controllo per lo stabilimento principale, la presidenza ha presentato l'approccio di seguito illustrato. La presidenza ha suggerito di limitare il potere esclusivo dell'autorità di controllo dello stabilimento principale di adottare misure correttive ai casi nei quali l'autorità locale che tratta il caso in questione non è l'autorità competente per lo stabilimento (principale) che decide in merito al trattamento contestato. Le argomentazioni a favore del conferimento all'autorità di controllo dello stabilimento principale del potere esclusivo di adottare misure correttive sono quelle di seguito esposte. L'autorità di controllo "locale" che imponesse sanzioni in tali casi le imporrebbe nei confronti di uno stabilimento che non è responsabile della decisione che ha portato al trattamento erroneo. Un approccio meramente locale non sarebbe soddisfacente neanche in casi in cui non vi è stabilimento nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo "locale", in quanto tale autorità non avrà il potere di svolgere indagini riguardanti il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento né il potere di applicare sanzioni. Pur potendo adottare misure correttive, non avrà la possibilità di notificare tali misure (nemmeno avvertimenti e/o moniti) al responsabile/all'incaricato del trattamento, non essendo "presente" nel territorio di tale Stato membro.

19. Si potrebbe pertanto ipotizzare l'eventualità di conferire all'autorità di controllo dello stabilimento principale il potere esclusivo di adottare misure correttive nei casi in cui lo stabilimento principale sia lo stabilimento dotato di potere decisionale, ma in tutti gli altri casi l'autorità di controllo "locale" dovrebbe potere adottare misure correttive. Tale approccio eliminerebbe inoltre la necessità di applicazione extraterritoriale delle misure correttive adottate dall'autorità di controllo responsabile dello stabilimento principale, in quanto tali misure correttive verrebbero sempre notificate allo stabilimento principale presente nel suo territorio.

20. Questo approccio è stato tuttavia criticato. Alcuni Stati membri ritengono che non sia fattibile richiedere all'autorità di controllo di stabilire in ciascun caso transfrontaliero quale sia lo stabilimento (principale) dotato di potere decisionale. Per di più, alcune delegazioni sembrano ritenere che, anche in numero limitato di casi, attribuire alle autorità di controllo dello stabilimento principale il potere esclusivo di adottare misure correttive sia contrario alla prossimità richiesta nell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati. Ciò è legato anche al fatto che il controllo giurisdizionale delle misure correttive adottate dall'autorità dello stabilimento principale - o il rifiuto da parte di tale autorità di adottare una misura correttiva - può essere esercitato soltanto nello Stato membro dello stabilimento principale (cfr. punti 26 e 27). Detti Stati membri sembrano essere contrari a una concentrazione dei poteri correttivi nelle mani dell'autorità dello stabilimento principale, nonostante il progetto di regolamento preveda un forte meccanismo di cooperazione e di coerenza. La presidenza invita pertanto il Consiglio a indicare chiaramente se vuole che i poteri correttivi siano inclusi nei poteri esclusivi dell'autorità dello stabilimento principale o se invece ritiene che attribuire tali poteri esclusivi, seppur in casi limitati, sia contrario al principio di prossimità.

Forte cooperazione tra l'autorità di controllo dello stabilimento principale e altre autorità interessate

21. La presidenza ha cercato di assicurare la prossimità rispetto all'interessato in questi casi coinvolgendo tutte le autorità di controllo interessate nella decisione sul progetto di misura correttiva. L'autorità di controllo "locale" ha il diritto di attivare il meccanismo di consultazione sottoponendo un progetto di misura correttiva all'autorità di controllo dello stabilimento principale. Prima di adottare una misura correttiva, l'autorità dello stabilimento principale deve cercare di raggiungere un consenso con le altre autorità interessate. A tal fine l'autorità dello stabilimento principale condivide tutte le informazioni pertinenti con le autorità interessate, sottopone loro il progetto di misura e tiene nella massima considerazione le loro opinioni. Inoltre l'autorità locale dovrebbe avere ancora il potere di adottare misure correttive qualora l'autorità di controllo dello stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento non agisca entro sei settimane dopo il rinvio della questione al comitato europeo per la protezione dei dati.

22. Oltre a questo tipo di situazione in cui l'autorità di controllo "locale" deve rinviare la questione all'autorità di controllo dello stabilimento principale, si possono verificare casi in cui i problemi di conformità o violazioni gravi rispetto alle norme di protezione dei dati sono di natura tale da presentare implicazioni per vari Stati membri. Qualora l'autorità dello stabilimento principale ritenga che la questione che tratta (per suo conto o perché rinviata da un'autorità "locale") possa verosimilmente incidere in modo sostanziale o abbia inciso in modo sostanziale su interessati in altri Stati membri, essa dovrebbe rinviare, per un parere, la questione al comitato europeo per la protezione dei dati, a meno che non sia già stata trattata in modo soddisfacente nel quadro del meccanismo di cooperazione.

23. Per l'adozione delle misure correttive, nei casi summenzionati l'autorità locale rinvierà la questione all'autorità di controllo dello stabilimento principale, con la possibilità di sottoporre un progetto di misura correttiva. Il meccanismo di cooperazione consentirà alle autorità di controllo interessate di contribuire al processo decisionale, ma in definitiva la misura correttiva dovrebbe essere adottata dall'autorità di controllo dello stabilimento principale, nei casi in cui lo stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento è lo stabilimento dotato di potere decisionale. Si può prevedere che le autorità di controllo esprimano le loro opinioni attraverso la cosiddetta procedura di approvazione tacita.

Processo decisionale tramite il comitato europeo per la protezione dei dati

24. Per l'adozione di autorizzazioni a livello dell'UE, si può applicare il meccanismo di cooperazione tramite il comitato europeo per la protezione dei dati nel quadro del meccanismo di coerenza. Per quanto riguarda i casi rinviati al comitato europeo per la protezione dei dati, i pareri sono adottati a maggioranza ma non sono vincolanti per l'autorità di controllo dello stabilimento principale. Si può prevedere che le autorità di controllo esprimano le loro opinioni attraverso la cosiddetta procedura di approvazione tacita; un'autorità di controllo che non si oppone entro il periodo di un mese alla misura proposta la approva tacitamente. Durante tale periodo non può essere adottata nessuna misura, salvo nel quadro della procedura d'urgenza.

Controllo giurisdizionale e ricorso in sede giudiziale

25. Occorre operare una distinzione tra il *controllo giurisdizionale* delle decisioni delle autorità di controllo da parte delle autorità giurisdizionali (articolo 74), da un lato, e il *ricorso in sede giudiziale* (ossia, l'esercizio diretto del diritto a un ricorso giurisdizionale (articolo 75)) contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e/o per l'ottenimento di un risarcimento (articolo 77), dall'altro.

26. Il *controllo giurisdizionale* è strettamente legato al potere dell'autorità di controllo di detto Stato membro e dovrebbe pertanto essere possibile soltanto dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro dell'autorità di controllo interessata. Nella riunione del Gruppo DAPIX del 7 e 8 novembre 2013 l'ampia maggioranza delle delegazioni ha convenuto che non fosse possibile, alla luce delle conseguenti difficoltà costituzionali e pratiche, attribuire alle autorità giurisdizionali (civili o amministrative) dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente la competenza a sottoporre a controllo una decisione amministrativa dell'autorità di controllo di un altro Stato membro.

27. Sussistono pertanto chiari limiti entro i quali è possibile assicurare la prossimità in relazione al controllo giurisdizionale nei casi in cui l'autorità di controllo dello stabilimento principale abbia il potere esclusivo di adottare misure correttive. Saranno competenti soltanto le autorità giurisdizionali dello Stato membro dello stabilimento principale e non quelle di altri Stati membri sui cui interessati incide il trattamento e in cui questi possano avere presentato un reclamo. In tutti gli altri casi la prossimità può essere assicurata, fra l'altro, come proposto nell'ultimo progetto della presidenza, attraverso la competenza di qualsiasi autorità di controllo ad accogliere un reclamo e a darvi seguito, non solo se vi è uno stabilimento nel territorio di detto Stato membro ma anche quando il trattamento dei dati incida sugli interessati nel suo territorio e attraverso la possibilità per l'interessato di proporre ricorso alle autorità giurisdizionali contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento nel proprio paese di residenza.

28. Riguardo al *ricorso in sede giudiziale* è stato stabilito che le norme generali in materia di competenza (in particolare quelle che discendono dal regolamento Bruxelles I) offrono alle autorità giurisdizionali dello Stato membro sufficienti criteri di competenza in base ai quali disporre misure contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento responsabili della presunta violazione della protezione dei dati. Il modo in cui le disposizioni in materia di competenza nel presente regolamento si articolano con quelle del regolamento Bruxelles I è precisato nel considerando 118 bis.

Se l'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente non è competente nei confronti del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento responsabili della presunta violazione della protezione dei dati, l'esercizio del diritto al ricorso giurisdizionale contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ovvero l'ottenimento da questi di un risarcimento sfoceranno in una sentenza che deve essere eseguita nel territorio dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento hanno uno stabilimento. Questa possibilità è prevista anche dal regolamento Bruxelles I.

29. *Alla luce delle conclusioni del Consiglio GAI di ottobre su questo punto e in particolare sulla necessità di assicurare la prossimità in sede di elaborazione del sistema dello sportello unico, le delegazioni sono invitate a:*

- 1) indicare se accettano che all'autorità dello stabilimento principale, che agisce in stretta cooperazione con le autorità locali, siano conferiti, oltre ad alcuni poteri di autorizzazione esclusivi, anche taluni poteri esclusivi per adottare misure correttive;*
- 2) indicare, in assenza di un sostegno sufficiente al conferimento all'autorità dello stabilimento principale di taluni poteri esclusivi per adottare misure correttive, se ritengono che il potere di decidere in merito alle misure correttive debba rimanere attribuito alle autorità di controllo "locali" in tutti i casi o se possono accettare che in determinati casi gravi transnazionali il potere di adottare misure correttive cogenti sia attribuito al comitato europeo per la protezione dei dati.*